

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5885 del 15/10/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta FONTANILI GIORGIO S.R.L. relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di REGGIO EMILIA in Via Ferraroni, 2/A, per adeguamento al D.M. 127/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6100 del 15/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.14339/2025

D.P.R. 59/2013 - Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) della ditta "FONTANILI GIORGIO S.R.L." relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in comune di REGGIO EMILIA in Via Ferraroni, 2/A, per adeguamento al D.M. 127/2024.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta **FONTANILI GIORGIO S.R.L.**, per l'impianto di gestione rifiuti in Via Ferraroni, 2/A in comune di Reggio Emilia in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con atto n. DAMB-2017-1190 del 08/03/2017 per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico, atto successivamente modificato con atti nn. DAMB-2020-2615 del 08/06/2020, DAMB-2021-2009 del 26/04/2021 e DAMB-2024-1353 del 07/03/2024.

Preso atto che è stata emanata disciplina specifica per il recupero rifiuti, consistente nel D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, che stabilisce i criteri che determinano quando i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere considerati rifiuti.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto della Ditta FONTANILI GIORGIO S.R.L., con sede legale in Via Ghisleri n. 3/A nel comune di Reggio Emilia in provincia di Reggio Emilia ed impianto in Via Ferraroni, 2/A in comune di Reggio Emilia in provincia di Reggio Emilia, presentata ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/0070259 del 14/04/2025.

Viste le integrazioni trasmesse dalla ditta e acquisite al protocollo di Arpae al n.130050 del 18/07/2025 e n. 180534 del 13/10/2025, a seguito di richiesta ARPAE recante prot. n. 102870 del 09/06/2025, consistenti nell'aggiornamento della planimetria di riferimento dell'impianto ai sensi del D.M. 127/24, nella rinuncia alla tipologia 7.3 del D.M. 05/02/98 facendo confluire i quantitativi istantanei dei rifiuti nella tipologia 7.4 del D.M. medesimo, senza aumento complessivo dello stoccaggio massimo istantaneo, nella riduzione del quantitativo di recupero annuale del complessivo dei rifiuti e del complessivo per ogni tipologia, al fine di garantire il rispetto del limite di cui all'Allegato 4 del DM 05/02/1998 come da Tabella 1 seguente, nella precisazioni in merito alle "Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero".

Preso atto altresì che in tale istanza, la ditta illustra la gestione dei rifiuti ai sensi del D.M. 127/2024, aggiorna la planimetria di riferimento, tenuto conto della nuova disposizione del citato decreto ministeriale, ne modifiche ai quantitativi di rifiuti attualmente gestiti.

Tenuto conto che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale, ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 essendo effettuato dalla Ditta in recepimento di nuove disposizioni legislative del

D.M. 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*.

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto dichiarato nell'istanza di aggiornamento della comunicazione art.216 di cui al protocollo ARPAE n. PG/2025/0070259 del 14/04/2025, l'istanza si riferisce solo alla matrice rifiuti, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia, ai sensi del D. Lgs.152/06;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale"*;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- DPR 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"*;
- D.M. 05/02/1998 *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22"*;
- L.132/2018 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate"* con specifico riferimento all'art. 26-bis;
- Decreto 28 giugno 2024 n. 127 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*.

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere alla concessione del provvedimento richiesto, ai sensi dell'art. 88 del D. Lgs. 159/2011.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed Autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1. di approvare la modifica non sostanziale, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**FONTANILI GIORGIO S.R.L.**" per l'impianto ubicato in Via Ferraroni n.2/A in comune di Reggio Emilia in provincia di Reggio Emilia;
2. di disporre che a seguito del presente aggiornamento dell'AUA rimane attribuito il numero **88** di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori rifiuti;
3. di disporre che il presente atto di modifica, relativo al titolo abilitativo in materia di gestione rifiuti, è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DAMB-2017-1190 del 08/03/2017, successivamente modificato con atti nn. DAMB-2020-2615 del 08/06/2020, DAMB-2021-2009 del 26/04/2021 e DAMB-2024-1353 del 07/03/2024, adottati da ARPAE precisando che:
 - a. resta valida la scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DAMB-2017-1190 del 08/03/2017 e restano validi i seguenti allegati:
 - allegato 1 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/2006) dell'atto n. DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017;
 - allegato 3 Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia ai sensi del D. Lgs. 152/2006), dell'atto n. DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017;
 - allegato 5 (Comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. n.447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 227/2011; art. 10, comma 4 L.R. n. 15/2001) dell'atto n. DET-AMB-2017-1190 del 08/03/2017;
 - allegato 6 (Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/2006) dell'atto n. DET-AMB-2021-2009 del 26/04/2021;
 - b. l'"Allegato 4 – Comunicazione rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/06" con la "Tabella n. 1 Bis - Tipologie di recupero rifiuti" dell'atto n. DAMB-2024-1353 del 07/03/2024 deve intendersi sostituito con il nuovo "Allegato 4 Bis - Operazioni di recupero ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/06" unito al presente atto;
4. di dare atto che la tavola di riferimento per la gestione rifiuti ai sensi del DM 127/2024, è la "Tavola 1 - Rev.02_05/09/2025" acquisita al protocollo n.180534 del 13/10/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante;

5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
originale firmato digitalmente

Allegato 4 Bis – Operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006

Ditta **FONTANILI GIORGIO S.R.L.**
Impianto: Reggio Emilia – Via Ferraroni n. 2/A

Registro Provinciale Recuperatori n. **88**

L'istanza di modifica di AUA per aggiornamento della Comunicazione ai sensi dell'art.216 per l'adeguamento dell'attività di gestione rifiuti alle disposizioni del D.M. 127/2024 prevede il nuovo assetto impiantistico con la relativa nuova planimetria di riferimento, consistente nella "Tavola 1 - Rev.01_25/06/2025" acquisita al protocollo n. n.130050 del 18/07/2025, che viene unita al presente atto quale parte integrante e prevede l'effettuazione del recupero per la produzione di End of Waste ai sensi del DM 127/2024, come sotto specificato, mantenendo invariati i quantitativi complessivi dei rifiuti come già oggetto di gestione.

Descrizione attività di gestione rifiuti

La Ditta svolge attività di gestione rifiuti ed anche attività in ambito di movimento terra e scavi, per la realizzazione di opere edili in spazi separati e distinti.

La ditta esercita attività di recupero con operazione R5 "Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche" di rifiuti non pericolosi con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127 del 28/06/2024.

L'aggiornamento non comporta adeguamenti infrastrutturali, ma prevede modifiche in diminuzione delle quantità dei rifiuti.

Rispetto alla precedente gestione rifiuti rimangono invariati i quantitativi di rifiuti in stoccaggio istantaneo funzionale, pari a 12.475 tonnellate istantanee complessive, mentre i quantitativi annui complessivi diminuiscono passando da 145.000 t/anno a 142.500 t/anno.

Relativamente alla tipologia ed ai codici EER, la ditta precisa quanto segue:

- rinuncia alla Tipologia 7.3 *"sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti"* facendo confluire i quantitativi istantanei di tali rifiuti nella tipologia 7.4, senza aumento complessivo dello stoccaggio massimo istantaneo;
- riduzione del quantitativo di recupero annuale del complessivo dei rifiuti e del complessivo per ogni tipologia, al fine di garantire il rispetto del limite di cui all'Allegato 4 del DM 05/02/1998;
- rinuncia al trattamento dei rifiuti identificati ai codici EER 170802, 010399 e 101203 in quanto non previsti dal D.M. 127/2024.

Le tipologie di rifiuti (EER) oggetto di recupero sono ricomprese nelle seguenti tipologie dell'Allegato 1 – Suballegato 1 D.M. 05/02/1998:

- tipologia 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse ed i traversoni ferroviari ed i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto";*
- tipologia 7.2 *"rifiuti di rocce da cave autorizzate";*
- tipologia 7.4 *"sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa".*

La operazione R5 è comprensiva di specifico stoccaggio funzionale operazione di messa in riserva (R13), funzionale ad esclusivo servizio dell'attività (R5) e la potenzialità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) è pari a 1.000 tonnellate.

L'attività della ditta si svolge per 280 giorni all'anno, in 5 giorni a settimana, per 8 ore al giorno.

Il ciclo di lavorazione della Ditta consiste essenzialmente nella gestione dell'impianto per la lavorazione, selezione e frantumazione di materiali inerti con produzione di aggregati recuperati ai sensi del DM 127/2024.

Alla luce di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 giugno 2024 n. 127, nella documentazione presentata si indica che la gestione dell'impianto di trattamento e recupero dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione, avviene come di seguito esposto.

Le aree dove vengono posizionati i rifiuti lavorati conformemente al D.M. 127/2024 sono distinte in numero due:

- AREA 1 - messa in riserva R13 funzionale dei rifiuti da avviare al recupero R5 in cumuli (codici EER 010408, 010410, 010413, 101206, 101208, 170101, 170102, 170103, 170107, 170904 appartenenti alle Tipologie 7.1, 7.2, 7.4 EX DM 05/02/1998).
- AREA 2 - stoccaggio materiale inerte trattato:
 - 2a: Lotti materiale inerte trattato da sottoporre a conformità al DM 127/2024 (All.1 Parti d, e).
 - 2b: Lotti materiale EOW con accertata conformità al DM 127/2024 (All.1 Parti d, e).
- AREA 3 - cassoni scarrabili per rifiuti generati dal trattamento inerti (ad es. 190202, etc..).
- AREA 4 - frantoio per recupero R5 rifiuti inerti.
- AREA 5 - deposito materie prime acquistate e materiale edile per cantieri propri (in area separata dall'impianto di gestione rifiuti).
- AREA 6 - settore da designare all'occorrenza come "deposito intermedio" ai sensi dell'art.5 del DPR 120/2017, per la gestione delle TRS (terre e rocce da scavo) come sottoprodotto (in area separata dall'impianto di gestione rifiuti).
- AREA 7 - accettazione rifiuti (controllo formulari, materiale e pesatura).
- AREA 8 - destinata a rifiuti non conformi.

Sono state predisposte le procedure per la gestione e la tracciabilità dell'intero ciclo, secondo quanto indicato dall'Allegato 1 del D.M. 127/2024 e acquisite al protocollo di ARPAE al n. PG/2025/56545 del 25/03/2025. La ditta dichiara che le attività saranno effettuate da parte di personale con appropriato livello di formazione ed addestramento.

La ditta ha adottato un Sistema di Gestione per il controllo della qualità, in ottemperanza al D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024, comprensivo di:

- verifica sui rifiuti in ingresso;
- modalità di controllo dei rifiuti cosiddetti a specchio;
- procedure sulla formazione e aggiornamento periodico del personale addetto alla gestione dei rifiuti/materiali procedure sulle non conformità;
- piano di campionamento previsto ai sensi dell'art. 5, comma 4 del DM 127/2024;
- modalità di conservazione dei campioni di aggregato recuperato.

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1 del Decreto 127/2024.

I rifiuti sono soggetti alle fasi di lavorazione di seguito esposte.

Verifica dei rifiuti in ingresso

Vengono illustrate nella documentazione presentata, ove la ditta precisa che sui rifiuti in arrivo all'impianto viene effettuato l'esame della documentazione dei rifiuti in ingresso (Formulario di identificazione rifiuti, analisi chimico-fisiche) e il loro controllo visivo per verificare la conformità, effettuazione di controlli supplementari, se necessari, consistenti nel prelievo di campioni per analisi chimico-fisiche e accettazione o respingimento del carico con segnalazione alle autorità competenti, se non conforme e necessario. In caso di riscontro di non conformità, viene compilato un registro delle non conformità, con annotazione delle non conformità (NC). Ogni carico verificato viene poi registrato in apposito registro con esito positivo o negativo e la documentazione viene conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. Lo scarico e la movimentazione dei rifiuti avviene sotto il controllo di personale qualificato che provvede alla selezione dei rifiuti e rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo.

Procedimento di lavorazione e depositi

Il processo di trattamento con operazione R5 consiste nelle seguenti fasi:

- eventuale preliminare selezione e cernita meccanica e/o manuale di frazioni indesiderate (carta, plastica, vetro, legno, materiali ferrosi e non ferrosi, ferro, rivestimenti e, più in generale, materiali edilizi diversi da materiale inerte da costruzione);
- separazione frazioni metalliche;
- separazione altre frazioni indesiderate;
- macinazione, vagliatura, selezione granulometrica;
- prelievo di campione e verifica di conformità dei requisiti di qualità di cui all'Allegato 1, Parte d) e di cui alle Norme UNI di riferimento riportate all'Allegato 1, Parte e) del DM 127/2024.

Le attrezzature utilizzate per le operazioni di recupero sono mezzi meccanici di movimentazione rifiuti quali pale meccaniche e/o escavatori. L'attività di frantumazione avviene mediante un impianto di frantumazione modello MCCLOSKEY J50V2 CRUSHER, dotato di deferrizzatore per la separazione del materiale metallico e di sistema di bagnatura a spruzzo, di proprietà dell'Azienda e i rifiuti prodotti dall'attività di recupero sono detenuti in deposito temporaneo.

Verifica della qualità dell'aggregato recuperato

I materiali lavorati, denominati macinati, sono suddivisi nei due settori, denominati nella planimetria di riferimento per l'impianto 2a e 2b e la movimentazione degli inerti con carico nella tramoggia del frantoio, lo spostamento degli inerti trattati tra i lotti 2a e 2b, nonché il carico degli EOW conformi sugli automezzi per il conferimento a destino, oppure lo spostamento degli inerti non conformi dal settore 2a al settore 8 sono effettuati con mezzi meccanici di movimentazione rifiuti quali pale meccaniche e/o escavatori in dotazione all'azienda nell'impianto di recupero in oggetto.

I due settori sono separati e, durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione vengono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

A seguito del trattamento con impianto di frantumazione, su ogni lotto di aggregato recuperato, costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³ (e ca. 5.000 tonnellate, considerando un peso specifico pari a circa 1,66 t/m³), viene effettuato un prelievo di campione secondo le metodiche della norma UNI 10802 con esecuzione di:

- test sul campione di aggregato recuperato, con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 2 del DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui è destinato il lotto;
- test di cessione con verifica del rispetto dei parametri di cui alla Tabella 3 del DM 127/2024, per valutare la compatibilità ambientale del prodotto;
- determinazione delle caratteristiche prestazionali dell'aggregato recuperato, secondo le specifiche di cui Tabella 4, Parte e) dell'Allegato 1 al DM 127/2024, in funzione dell'utilizzo.

Attestazione del rispetto dei criteri per la qualifica di aggregato recuperato

L'azienda attesta il rispetto dei criteri per la qualifica di Aggregato recuperato conforme all'Allegato 1 del DM 127/2024, destinato agli usi previsti nell'Allegato 2 del DM 127/2024 tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art 47 del decreto n.445/2000, conformemente all'Allegato 3 di cui al DM 127/2024.

La copia della dichiarazione viene conservata presso l'impianto di produzione per un periodo di cinque anni dalla data di invio della stessa all'Autorità competente mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano. Inoltre conserva, per un anno dalla data di invio della dichiarazione di conformità, un campione di aggregato recuperato prelevato alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato. Le modalità di conservazione sono tali da non alterare le caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Prescrizioni riguarda

1. Deve essere rispettato il **D.M. n.127/2024** per la produzione di End of Waste (aggregato

- recuperato) e per il recupero dei rifiuti indicati alla tabella 1 allegata al presente atto, in particolare per le caratteristiche dei prodotti End of Waste, per gli utilizzi previsti e per la redazione della dichiarazione di conformità come da D.P.R. 445/2000.
2. Il lotto di aggregato recuperato su cui effettuare le verifiche previste dal D.M 127/2024 è costituito da un quantitativo non superiore a 3.000 m³.
 3. In attesa delle verifiche sull'aggregato recuperato la Ditta dovrà predisporre un nuovo lotto qualora voglia continuare le operazioni di recupero di rifiuti.
 4. L'attività di recupero deve essere esercitata in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.
 5. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella Tabella n. 1 per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa Tabella n. 1 sono riportate le quantità istantanee e annuali dei rifiuti per ogni tipologia di recupero che la ditta deve rispettare.
 6. La quantità massima complessiva giornaliera di recupero rifiuti (R5) non deve superare 1.000 tonnellate al giorno.
 7. La gestione dei rifiuti deve avvenire come indicato nella planimetria di riferimento per la gestione rifiuti, "Tavola 1 - Rev.02_05/09/2025" acquisita al protocollo n. 180534 del 13/10/2025.
 8. Le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni svolte e dei materiali prodotti dalle operazioni di recupero devono essere distintamente individuate e ben indicate con opportuna cartellonistica ed inoltre deve essere garantita la separazione dei rifiuti con differenti codici EER e la loro identificazione tramite apposita segnaletica.
 9. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi, tenendo conto che, qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".
 10. Devono essere effettuate le verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto conformemente al D.M. 127/2024, restando salve le eventuali verifiche preliminari che la ditta voglia effettuare nei cantieri di produzione.
 11. Come previsto dall'Allegato 1 del D. M. 127/2024, al punto b), i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, a controllo visivo e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogni qualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.
 12. Gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni.
 13. Le frazioni indesiderate decadenti dall'attività di recupero dei rifiuti e quanto prodotto NON conforme alle caratteristiche per la cessazione della qualifica di rifiuto, dovranno essere gestiti come rifiuti in deposito temporaneo ai sensi dell'art.185-bis del D. Lgs. n.152/2006 ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti terzi autorizzati.
 14. I rifiuti devono essere stoccati in cumuli di altezza massima di 3 metri, coerentemente alla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, paragrafo 6.1 "*Modalità e accorgimenti operativi e gestionali*".
 15. Tutte le attrezzature, i macchinari e i mezzi d'opera costituenti l'impianto dovranno essere in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte al fine di garantirne l'efficienza.
 16. Le aree di transito dovranno essere sempre essere mantenute sgombre da rifiuti o altro materiale.
 17. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.

18. La Ditta è tenuta al rispetto ed alla scrupolosa osservanza delle Norme in materia di Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
19. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
20. La Ditta deve provvedere ad effettuare periodici controlli sull'integrità della pavimentazione e della viabilità, effettuando le opportune manutenzioni e predisponendo un registro delle manutenzioni nel quale verranno annotati i controlli e le manutenzioni effettuate.
21. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.
22. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;
 - scarico di acque reflue;
 - inquinamento acustico;
 - sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1

Operazione R5: Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.M. 127/2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.

D.M. 05/05/1998	Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo (R13 funzionale all'attività R5)		Recupero annuale (R5)	
			mc	t	mc	t
punto 7.1	170101	cemento				
	170102	mattoni				
	170103	mattonelle e ceramiche				
	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106				
	170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903				
TOTALE			6.980	11.625	72.100	120.000
punto 7.2	010408	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07				
	010410	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07				
	010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07				
TOTALE			240	375	9.000	12.500
punto 7.4	101206	stampi di scarto				
	101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)				
TOTALE			300	475	6.300	10.000

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.